



COMUNE DI BUCCINO

Provincia di Salerno

C O P I A

DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 22 del 29/12/2015

OGGETTO: Ratifica Delibera G.C. n. 221 del 30/11/2015 avente ad oggetto: "Variazione al Bilancio di Previsione 2015".

L'anno duemilaquindici il giorno ventinove del mese di dicembre alle ore 18,07 nella Casa Municipale a seguito di invito diramato dal Sindaco dott. Nicola Parisi in data 23/12/2015 prot. 8807 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria di prima convocazione. Presiede l'adunanza il dott. Nicola Parisi – Sindaco
Fatto l'appello nominale risultano presenti i sigg.

| | | Presenti | Assenti |
|--------|----------------------|----------|---------|
| 1 | Nicola PARISI | X | |
| 2 | Giuseppe Diego BASTA | X | |
| 3 | Maria TRIMARCO | X | |
| 4 | Francesco FARAO | X | |
| 5 | Domenico SENATORE | X | |
| 6 | Gerardina SALIMBENE | X | |
| 7 | Giuseppe POETA | X | |
| 8 | Nunzio ELIA | X | |
| 9 | Francesco FERNICOLA | X | |
| 10 | Gregorio FISCINA | X | |
| 11 | Mario FREDA | X | |
| Totale | | 11 | |

Assegnati n. 11

In carica n. 11

Presenti n. 11

Assiste il Segretario Comunale Capo, dott. Salvatore Tiano

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.

La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Illustra l'argomento il Consigliere Comunale Sig. Francesco Farao e da lettura della Delibera di G.C. n. 221 del 30/11/2015 concernente la variazione al Bilancio di Previsione 2015;

Si allontana il Consigliere Basta alle ore 19,10 presenti n. 10, rientra in aula alle ore 19,15, presenti n. 11.

Interviene il Consigliere di opposizione Sig. Fiscina Gregorio, il quale riferisce che dalla lettura della Delibera di Giunta Comunale e successive integrazioni di mie richieste all'Assessore al Bilancio sul credito di Euro 580.386,00 che detto importo sarebbe la cifra da riscuotere dall'ASI per il mancato pagamento ICI riguardanti gli anni, quanto detto dall'Assessore al Bilancio 2010 e 2011 che sono suffragati da sentenze della Commissione Tributaria Regionale e che precisa che vi è sentenza notificata al Comune favorevole. Preciso quanto segue, ritengo che quanto asserito non risponde al vero e che l'assestamento al Bilancio così formulato non debba essere votata la ratifica della Delibera di Giunta, votandola si commette un falso e che si ripercuote nel grave falso in Bilancio. Si associano a questa mia dichiarazione i Consiglieri di opposizione che fanno invito all'intero Consiglio.

Interviene il Presidente, il quale riferisce che nella Francia di Robespierre c'erano i Tribunali cosiddetti speciali che venivano così costituiti non appena veniva individuata una persona, questi Tribunali speciali si riunivano all'istante e decretavano la decapitazione. Nel riportare nei nostri giorni ci sono riflessioni e considerazioni che mettono in dubbio sentenze che non hanno fatto il Sindaco e ne la Giunta ne tantomeno il Consiglio Comunale. Nello specifico la Commissione Tributaria Provinciale in prima istanza ed in appello quella Regionale significa definitiva, non si ha nemmeno la decenza di rispettare una sentenza che si allega in copia al presente deliberato e fermo restando l'obbligo di questo Comune di trasmettere questa Delibera alla Corte dei Conti dal Sindaco e dall'Amministrazione Comunale, ovviamente noi parliamo di riscossione da parte del Comune e le due sentenze contrariamente a qualcuno che diceva in questa aula e fuori da questa aula, danno ragione al Comune di Buccino. Stasera abbiamo sentito a delle sentenze fa da te, perché per alcuni soggetti le sentenze vanno ad intermittenza perché secondo alcuni le sentenze ci sono oppure non ci sono, sono valide o non sono valide, esistono o non esistono a secondo dei casi che stabilisce il Consigliere Comunale di Buccino Sig. Fiscina, il quale fa da Tribunale, Corte dei Conti e per finire al Consiglio Superiore della Magistratura. Sulla scia del Comune di Buccino e grazie a queste sentenze anche altri Comuni che si trovano nelle stesse condizioni del Comune di Buccino si sono adoperati e si stanno adoperando riconoscendo giusto per caso al Comune di Buccino e di aver aperto una strada a favore degli Enti interessati documentazione allegata ai numeri 1 - 2 - 3.

Dopo ampia discussione;

Rilevato che l'art. 42 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000 prevede la ratifica consiliare di variazione di Bilancio adottata dalla Giunta Comunale in via d'urgenza ai sensi dell'art. 175 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000;

Ritenuto di ratificare la Delibera di Giunta Comunale n. 221 del 30/11/2015 concernente la variazione al Bilancio di Previsione 2015;

Acquisito il parere favorevole del Revisore Unico;

Visto il parere favorevole del Responsabile Finanziario e Contabile;

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 3 (Fiscina, Fernicola e Freda) su n. 11 Consiglieri presenti e votanti, espressi nei modi e nelle forme di legge, per alzata di mano,

DELIBERA

1) Di ratificare, a tutti gli effetti di legge, la Delibera di Giunta Comunale n. 221 del 30/11/2015 avente ad oggetto: "Variazione al Bilancio di Previsione 2015", che qui viene allegata per formarne parte integrante e sostanziale;

2) Con separata votazione con voti favorevoli n. 8, contrari n. 3 (Fiscina, Fernicola e Freda), su n. 11 Consiglieri presenti e votanti, dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000.

Dopo la votazione,

interviene il Consigliere di opposizione Fiscina, il quale in riferimento alla Commissione Tributaria Regionale, consegna dei documenti che vanno allegati ai n.ri 4 e 5 del presente deliberato.

Interviene il Sindaco e riferisce che detti atti vanno trasmessi come detto dal Presidente.

Continua il Consigliere Fiscina che chiama ignorante il Sindaco.

Interviene il Presidente e riferisce che il Consigliere Fiscina ha apostrofato che il Sindaco è una persona ignorante e da lettura della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del 16/3/2015. La Commissione Tributaria Regionale in appello ritiene pertanto il Consorzio ASI non rientra negli Enti previsti dall'art. 7 del D. Lgs. n. 504/92 cioè vale a dire immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Provincie, nonché dai Comuni, dalle Comunità Montane, dai Consorzi fra detti Enti, dalle USL, dalle Istituzioni Sanitarie Pubbliche, dalle Camere di Commercio esclusivamente ai compiti istituzionali. Il dispositivo della Commissione Tributaria Regionale di Napoli – Sezione staccata di Salerno Sez. 4, stabilisce che il Consorzio ASI non rientra negli Enti previsti dall'art. 7 D. Lgs. 504/92 e pertanto non può beneficiare delle esenzioni ivi previste pertanto è dovuto il carico ICI come da accertamenti del Comune di Buccino. In ordine alle spese di giudizio, dato un ondeggiare della giurisprudenza, si ritiene equo compensabile, per questo motivi la Commissione così provvede: accoglie l'appello e per l'effetto riforma la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Salerno, confermando l'atto impositivo e compensando, tra le parti, le spese processuali di giudizio.

COPIA



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI SALERNO

SEZIONE 13

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|------------|-----------|------------|
| <input type="checkbox"/> | TRAPANESE | VINCENZO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | LONGOBARDI | ANGELO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | SERVA | GIANCARLO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1879/13
depositato il 28/03/2013

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 9402 I.C.I. 2006
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 9403 I.C.I. 2007
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 9404 I.C.I. 2008
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 9405 I.C.I. 2009
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 9406 I.C.I. 2010
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 9407 I.C.I. 2011

contro: COMUNE DI BUCCINO
difeso da:
DOTT.RI PISANIELLO GENOVEFFA - DI FONZO VICTOR
VIA PESCATORI N. 83 83100 AVELLINO

proposto dal ricorrente:
CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI SALERNO
VIALE G. VERDI 23/G 84131 SALERNO SA

difeso da:
AVV. MAZZON LUDOVICO
VIA RENATO DE MARTINO 16 84100 SALERNO SA

- sul ricorso n. 1883/13
depositato il 28/03/2013

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 9378 I.C.I. 2008
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 9379 I.C.I. 2009
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 9380 I.C.I. 2010

COPIA AUTENTICA
DELL'ORIGINALE
(Art. 38 D.Lgs 546/92)
IL SEGRETARIO

SEZIONE
N° 13
REG.GENERALE
N° 1879/13 (riunificato)
UDIENZA DEL
13/12/2013 ore 09:00
SENTENZA
N°
PRONUNCIATA IL:
13 DIC. 2013
DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL
19 DIC. 2013
IL SEGRETARIO
- Mario Storti -





(segue)



SEZIONE

N° 13

REG.GENERALE

N° 1879/13 (riunificato)

UDIENZA DEL

13/12/2013 ore 09:00

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 9381 I.C.I. 2011
contro: COMUNE DI BUCCINO

difeso da:
DOTT.RI PISANIELLO GENOVEFFA - DI FONZO VICTOR
VIA PESCATORI N.83 83100 AVELLINO

proposto dal ricorrente:
CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI SALERNO
VIALE G VERDI 23/G 84131 SALERNO SA

difeso da:
AVV.MAZZON LUDOVICO
VIA RENATO DE MARTINO 16 84100 SALERNO SA

- sul ricorso n. 1884/13
depositato il 28/03/2013

avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 9382 I.C.I. 2006
avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 9383 I.C.I. 2007
avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 9384 I.C.I. 2008
avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 9385 I.C.I. 2009
avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 9386 I.C.I. 2010
avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 9387 I.C.I. 2011
contro: COMUNE DI BUCCINO

difeso da:
DOTT.RI PISANIELLO GENOVEFFA -DI FONZO VICTOR
VIA PESCATORI 83 83100 AVELLINO

proposto dal ricorrente:
CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI SALERNO
VIALE G VERDI 23/G 84131 SALERNO SA

difeso da:
AVV.MAZZON LUDOVICO
VIA RENATO DE MARTINO 16 84100 SALERNO SA



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con avvisi notificati al "CONSORZIO ASI DI SALERNO" il 02/01/2013 il comune di Buccino accertava l'imposta ICI dovuta per gli anni 2006/2011, oltre a sanzioni ed interessi, per gli opifici industriali realizzati sui lotti n. 9 e n. 14 della superficie, rispettiva, di mq. 15.462 e mq. 22.726, distinti in catasto al foglio n. 52 e n. 55, con le particelle 509, 543, 547, 553 e 555. Con i predetti avvisi il Comune di Buccino rappresentava che per gli opifici industriali sottoposti ad imposizione non era mai stata presentata dichiarazione ICI e chiariva che il recupero dell'imposta era avvenuto sulla base dei valori dichiarati ed iscritti nei bilanci depositati nonché sulla base dei valori di perizia. Il medesimo Comune accertava, altresì, la mancata presentazione della dichiarazione ed il mancato versamento dell'imposta ICI dovuta per gli anni 2008/2011 per l'opificio industriale posseduto ed indicato al foglio 52, particella 582, la cui rendita catastale era stata attribuita dall'Agenzia del Territorio di Salerno.

Avverso tali avvisi di accertamento proponeva ricorsi il CONSORZIO ASI (Area per lo Sviluppo Industriale), in persona del legale rappresentante p.t. Avv. Gianluigi Cassandra, rappresentato e difeso dall'avv. Ludovico Mazzon, chiedendone l'annullamento. In via subordinata chiedeva si riducesse la somma portata dagli avvisi a quella accertata nel corso del giudizio anche con l'ausilio di CTU e, in via gradata, l'applicazione del beneficio della continuazione nell'applicazione delle sanzioni. Eccepiva:

- 1) l'illegittimità della pretesa tributaria in ragione della natura giuridica dell'ASI. Esenzione ai sensi del D. Lgs. n.504/92, art. 7, comma 1, lettera a). Il fine istituzionale dell'ASI ed il possesso del requisito soggettivo ed oggettivo fanno ritenere applicabile il dettato dell'art.7 del D. Lgs. n.504/92;
- 2) la nullità degli avvisi d'accertamento perché emessi da soggetto non legittimato;
- 3) l'illegittimità degli avvisi per carenza di motivazione e conseguente violazione del diritto di difesa;
- 4) l'inapplicabilità dell'imposta per omessa notifica della rendita catastale. Errata individuazione della base imponibile;
- 5) l'errata applicazione dell'art. 14, comma 1, del D.Lgs. n.504/92 e dell'art. 13, comma 1, del D. lgs. 18/12/1997, n. 471;





- 6) la violazione dell'art. 10 della legge n. 212/2000 "Statuto del contribuente";
- 7) l'illegittimo cumulo delle sanzioni e mancata applicazione della continuazione in applicazione dell'art. 12 del D. Lgs. n.472/97;
- 8) l'intervenuta prescrizione dell'avviso ICI per l'anno 2006;
- 9) l'onere gravante sull'Ente impositore di provare la pretesa creditoria vantata.

Si costituiva in giudizio il Comune di Buccino che con note depositate il 06/05/2013 controdeduceva affermando che il Consorzio ASI non è esentato dall'imposta ICI in quanto ai sensi dell'art. 1 dello Statuto del Consorzio ne fanno parte oltre all'Amministrazione Provinciale, la Camera di Commercio ed i Comuni, anche il Banco di Napoli che svolge operazioni di natura commerciale. Controdeduceva sugli altri motivi di ricorso eccependo che al funzionario firmatario degli avvisi sono conferiti le funzioni ed i poteri necessari, che la motivazione è ampia ed esaustiva, che l'immobile è sottoponibile all'ICI a prescindere dall'avvenuta attribuzione della rendita catastale, che alcuna violazione di norme è ravvisabile. In data 22/11/2013 depositava delibera di Giunta di nomina del Funzionario Responsabile e copia dello Statuto del Consorzio.

Con memorie illustrative depositate il 02/12/2013 il Comune di Buccino ribadiva, confermandole, le controdeduzioni espresse rappresentando che le norme di esenzione dei tributi costituiscono disposizioni di stretta interpretazione e non possono essere applicate al di fuori delle ipotesi tipiche.

Anche il Consorzio ASI, come sopra rappresentato e difeso, depositava memorie illustrative con le quali affermava che il Banco di Napoli non ha mai fatto parte del Consorzio.

LA COMMISSIONE

Preliminarmente decide per la riunione dei ricorsi sottoposti al suo esame in data odierna per evidenti motivi di connessione soggettiva ed oggettiva. Ordina, pertanto, la riunione al fascicolo avente il numero di R.G.R. 1879/13 dei ricorsi aventi il numero di R.G.R. 1883/13 e 1884/13.

MOTIVI DELLA DECISIONE





Gli avvisi di cui si discute derivano dal possesso, da parte del Consorzio ASI, di opifici industriali realizzati su lotti di terreno trasferiti con Decreti del Ministero dell'Industria e Commercio per favorire nuove iniziative imprenditoriali nei settori dell'industria e dei servizi. Il Comune di Buccino ritiene che su tali immobili debba gravare l'imposta ICI e ne determina l'importo sulla base di valori dichiarati ed iscritti in bilancio, sulla base dei valori di perizie e sulla base delle rendite attribuite dall'Agenzia del Territorio di Salerno.

Col primo, e forse dirimente, motivo di ricorso il Consorzio ritiene illegittima la pretesa tributaria del Comune in ragione della natura giuridica dell'ASI che lo esonera dall'imposizione in applicazione dell'art. 7, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.

Al riguardo è opportuno ricordare che con D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, a decorrere dall'anno 1993 è stata istituita l'imposta comunale sugli immobili (ICI). Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi.

L'articolo 7 del citato D.Lgs. 504/92, nel definire le esenzioni, al comma 1, lettera a) stabilisce che sono esenti dall'imposta gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane e dai consorzi fra detti enti.

L'applicazione di detto articolo, invocato dalla parte ricorrente, è contestata dal Comune che ritiene il Consorzio ricorrente privo dei requisiti voluti dalla legge per beneficiare delle esenzioni ivi previste. Dalla lettura degli atti di causa emerge che il Consorzio ASI è un Ente pubblico economico la cui funzione è di promuovere, nell'ambito degli agglomerati industriali, le condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di attività imprenditoriali nei settori dell'industria e dei servizi alle imprese. L'articolo 4 dello Statuto fissa gli scopi istituzionali cui il medesimo Consorzio è chiamato ad adempiere.

L'articolo 1 dello Statuto, nell'affermare che il Consorzio ha natura di Ente pubblico economico, individua i soggetti partecipanti costituiti dall'Amministrazione Provinciale di Salerno, dalla Camera di Commercio di Salerno, dai Comuni della Provincia di Salerno e dal Banco di Napoli. L'art. 6 dello Statuto, poi, stabilisce che il Consorzio è obbligato al pareggio di bilancio.

Gli elementi che emergono dalla lettura dello Statuto fanno ritenere, a questo Collegio, che si è in presenza di Ente che possiede i requisiti



soggettivi ed oggettivi per usufruire delle esenzioni previste dall'art. 7 del Lgs. n. 504/1992. Il Consorzio è partecipato, infatti, da enti pubblici (a meno del Banco di Napoli il cui inserimento risulta contestato per non aver mai fatto parte di tale organismo), svolge una funzione di pubblico interesse, non esercita in via esclusiva o prevalente impresa commerciale. Gli immobili ora tassati risultano appartenere, quindi, ad un Ente che ha l'obbligo di destinarli alla realizzazione di fini istituzionali nell'ambito delle funzioni pubbliche esercitate.

I ricorsi sono, quindi, da accogliere.

Assorbente, ai fini dell'accoglimento dei ricorsi, l'esame della natura giuridica dell'ASI ai fini dell'applicazione delle esenzioni previste dall'art. 7 del D. lgs. n. 504/92, si traslascia l'esame degli altri motivi di legittimità dell'iscrizione a ruolo eccettati dalla parte ricorrente.

Nella natura della questione trattata si ravvisano giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

La Commissione accoglie i ricorsi riuniti e, per l'effetto, annulla gli avvisi d'accertamento impugnati.


Spese di giudizio compensate

Così deciso in Salerno il 13/12/2013.

IL RELATORE



IL PRESIDENTE



COPIA AUTENTICA
DELL'ORIGINALE
(Art. 38 D.Lgs. 504/92)
IL SEGRETARIO




RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto presso la Corte di Appello di Salerno ho notificato e dato copia del sujesteso atto, per piena e legale scienza ad ogni effetto di legge, a:

§ **Comune di Buccino** in persona del Sindaco p.t. con sede in Buccino alla Piazza Municipio n. 1, elettivamente domiciliato presso i procuratori costituiti dott.ri Genoveffa Pisaniello e Victor di Fonzo con studio in Avellino alla via Pescatori n. 83

ciò ho eseguito mediante:





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI NAPOLI SEZ. STACCATA DI SALERNO

SEZIONE 4

riunita con l'intervento dei Signori:

| | | | |
|--------------------------|----------|--------|------------|
| <input type="checkbox"/> | TORRE | ANGELO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | MARESCA | ORESTE | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | LUCADAMO | ROMEO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 3697/14
depositato il 23/04/2014

- avverso la sentenza n. 669/13/13 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di
SALERNO

proposto dall'ufficio: COMUNE DI BUCCINO

difeso da:
PISANIELLO D.SSA GENOVEFFA
VIA PESCATORI, N. 83 83100 AVELLINO

controparte:
CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI SALERNO
VIALE G VERDI 23/G 84131 SALERNO SA

difeso da:
MAZZON AVV. LUDOVICO
VIA RENATO DE MARTINO, N. 16 84100 SALERNO SA

Atti impugnati:
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° N. 9378 I.C.I. 2008
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° N. 9379 I.C.I. 2009
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° N. 9380 I.C.I. 2010
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° N. 9382 I.C.I. 2006
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° N. 9383 I.C.I. 2007
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° N. 9385 I.C.I. 2009
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° N. 9386 I.C.I. 2010
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° N. 9387 I.C.I. 2011
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° N. 9402 I.C.I. 2006
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° N. 9403 I.C.I. 2007

Commissione Tributaria regionale della Campania
È COPIA USO STUDIO

Si rilascia su richiesta di
per uso in data 11/06/15
Il segretario

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 3697/14

UDIENZA DEL

16/03/2015 ore 11:

SENTENZA

N°

5409

PRONUNCIATA IL:

15.03.15

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

05.06.15

Il Segretario

[Handwritten signature]

R.G.A.N. 3697-14
COMUNE DI BUCCINO

IL COMUNE DI BUCCINO CON AVVISI NOTIFICATI AL CONSORZIO ASI DI SALERNO ACERTAVA L'IMPOSTA ICI DOVUTA PER GLI ANNI DAL 2006 AL 2011 . IL COMUNE RAPPRESENTAVA CHE PER GLI OPIFICI INDUSTRIALI SOTTOPOSTI AD IMPOSIZIONE NON ERA STATA PRESENTATA DICHIARAZIONE ICI E IL RECUPERO DELL'IMPOSTA ERA AVVENUTO SULLA BASE DEI VALORI DICHIARATI ED ISCRITTI NEI BILANCI DEPOSITATI NONCHE' SULLA BASE DEI VALORI DI PERIZIA .

RICORREVA IL CONSORZIO ASI SOSTENENDO LA ILLEGITTIMITA' DELLA PRETESA TRIBUTARIA IN RAGIONE DELLA NATURA GIURIDICA DELL'ASI E ALL'ESENZIONE COME SPETTANTE AI SENSI ART. 7 D.LGS 504-92 .

LA CTP DI SALERNO , CON SENTENZA N. 649 DEL 13-12-2013 DEPOSITATA LI 19-12-2013 ACCOLSE I RICORSI RIUNITI RITENUTO CHE " GLI ELEMENTI CHE EMERGONO DALLA LETTURA DELLO STATUTO FANNO RITENERE CHE SI E' IN PRESENZA DI ENTE CHE POSSIEDE I REQUISITI SOGGETTIVI ED OGGETTIVI PER USUFRUIRE DELLE ESENZIONI PREVISTE DALL'ART. 7 D.LGS 504-92..... GLI IMMOBILI ORA TASSATI RISULTANO APPARTENERE AD UN ENTE CHE HA L'OBBLIGO DI DESTINARLI ALLA REALIZZAZIONE DI FINI ISTITUZIONALI NELL'AMBITO DELLE FUNZIONI PUBBLICHE ESERCITATE " .

APPELLA LA SENTENZA IL COMUNE DI BUCCINO CHIEDENDO L'ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA DELLA CTP DI SALERNO .

SI SOSTIENE LA VIOLAZIONE DELL'ART. 7 COMMA 1 LETTERA -A- D.LGS 504-92 E ART. 31 COMMA 18 LEGGE 289-2002 IN QUANTO NEL CONSORZIO FA PARTE ANCHE IL BANCO DI NAPOLI CHE RISULTA ESSERE UNA SOCIETA' DI CAPITALI CHE SVOLGE OPERAZIONI DI NATURA PRETTAMENTE COMMERCIALE CHE NON E' CONTEMPLATA SIA NELLA TASSATIVA ELENCAZIONE DELL'ART. 7 COMMA 1 LETTERA -A- D.LGS 504-92 E SIA AI SENSI ART. 31 COMMA 18 LEGGE 289-02 . SI ECCEPISCE ANCORA IL FATTO CHE L'ESENZIONE DELL'IMPOSTA VIENE CONDIZIONATA AL FATTO CHE L'IMMOBILE SI TROVI NELLA SFERA DI DISPONIBILITA' DI DETERMINATI SOGGETTI ELENCATI NELLA NORMA (ENTI PUBBLICI TERRITORIALI : STATO ,REGIONI,PROVINCE, COMUNI, COMUNITA' MONTANE) E LORO CONSORZI ED ENTI PUBBLICI NON TERRITORIALI (U.S.L. , ISTITUZIONI PUBBLICHE AUTONOME , CAMERE DI COMMERCIO) E IL FATTO CHE SI TRATTI DI IMMOBILI DESTINATI DIRETTAMENTE E IMMEDIATAMENTE ALLO SVOLGIMENTO DEI COMPITI ISTITUZIONALI DI DETTI ENTI . PROVA QUEST'ULTIMA DI SPETTANZA DEL BENEFICIARIO DELLE AGEVOLAZIONI E A TUTT'OGGI NON FORNITA .

NEL CONTESTO DELL'APPELLO SI RICHIAMA GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA' E DI MERITO .

CONTRODEDUCE ALL'APPELLO L'ASI DI SALERNO

SI CHIEDE IL RIGETTO DELL'APPELLO E NELLO SPECIFICO SI FA PRESENTE CHE IL BANCO DI NAPOLI MAI HA FATTO PARTE DEL CONSORZIO ASI , BENCHE' ERRONEAMENTE INSERITO NELLO STATUTO TRA GLI ENTI CONSORZIALI .

IN DATA 5-03-2015 IL CONSORZIO ASI PRESENTA MEMORIE DEPOSITANDO SENTENZA DELLA CTP DI SALERNO A FAVORE DELL'ASI CONTRO IL COMUNE DI PALOMONTE. SI RIPETE ANCORA CHE IL BANCO DI NAPOLI NON HA FATTO MAI PARTE DEL CONSORZIO ASI E TALE PRESUNTA PARTECIPAZIONE ERA IN

FUNZIONE DI UN SERVIZIO DI TESORERIA, FUNZIONE DI FATTO MAI SVOLTA.
NEL CORSO DELLA PUBBLICA UDINZA, LE PARTI ENTRAMBE PRESENTI, SI
RIFANNO A QUANTO AGLI ATTI E INSISTONO NELLE LORO RAGIONI.
LA COMMISSIONE RIUNITA IN C.C. DOPO AMPIA DISCUSSIONE PASSA A
DECIDERE.

LA COMMISSIONE RITIENE CHE PUNTO SALIENTE E DETERMINANTE DEL
PRESENTI CONTENZIOSO E' STABILIRE SE L'ASI RIENTRA O MENO NEGLI
ENTI CHE POSSONO BENEFICIARE DELLA ESENZIONE COME PREVISTA DAL
COMMA 1- PUNTO A- DELL'ART. 7- D. LGS 504-92 CHE RECITA:

*"SONO ESENTI DALL'IMPOSTA GLI IMMOBILI POSSEDUTI DALLO STATO,
DALLE REGIONI, DALLE PROVINCE, NONCHE' DAI COMUNI, DALLE COMUNITA'
MONTANE, DAI CONSORZI FRA DETTI ENTI, DALLE U.S.L., DALLE
ISTITUZIONI SANITARIE PUBBLICHE, DALLE CAMERE DI COMMERCIO,
DESTINATI ESCLUSIVAMENTE AI COMPITI ISTITUZIONALI".*

LA COMMISSIONE FA PRESENTE CHE IL CONSORZIO PER L'AREA DI
SVILUPPO INDUSTRIALE DI SALERNO E' UN ENTE PUBBLICO ECONOMICO
CHE, NEL QUADRO DELLE PREVISIONI DI PROGRAMMAZIONE SOCIO-
ECONOMICA DELLA REGIONE CAMPANIA, HA LO SCOPO DI FAVORIRE IL
SORGERE DI NUOVE INIZIATIVE IMPRENDITORIALI NEI SETTORI
DELL'INDUSTRIA E DEI SERVIZI ALL'INTERNO DEL PROPRIO COMPRESORIO.
DETTO CONSORZIO, NELL'AMBITO DI QUANTO PREVISTO DAL PROPRIO
STATUTO, DALLA NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE NONCHE' DAL
CONTRATTO D'AREA DI SALERNO EX LEGGE N. 662-96 ART. 22 COMMA 203
DELLA LETTERA F- E DELIBERA CIPE DEL 21-03-1997 PUNTO 3, GESTISCE
ANCHE LE AREE INDUSTRIALI DI BUCCINO, DI CONTURSI, DI OLIVETO CITRA
E DI PALOMONTE REALIZZATE IN PROVINCIA DI SALERNO AI SENSI DELL'ART.
32 DELLA LEGGE 14-05-1981.

IN ORDINE ALLA ESENZIONE ICI DEI CONSORZI L'ART. 7 SURRICHIAMATO SI
ESPRIME IN MODO CHIARO E LIMITATIVO TRATTANDOSI DI NORMA
AGEVOLATIVA. LA STESSA LA CASSAZIONE CHIAMATA IN CAUSA DAI
CONSORZI DI BONIFICA HA AVUTO MODO DI ESPRIMERSI IN MANIERA
DECISA LIMITANDO L'INTERPRETAZIONE DELL'ARTICOLO A QUANTO
ESPRESSO NELLO STESSO SENZA ALCUNA ANALOGIA O ESTENSIONE A
SOGGETTI NON COMPRESI NEL DETTATO DELLO STESSO ARTICOLO.
MEGLIO LA CASSAZIONE SENTENZA N. 19057 DEL 2014 PUNTO VII DELLA
STESSA "..... LA QUESTIONE RELATIVA ALL'ESENZIONE PREVISTA DALL'ART.
7 E' STATA RITENUTA DALLA COMMISSIONE NON SPETTANTE DAL
MOMENTO CHE LA NORMA CHE LA PREVEDE RIGUARDA GLI IMMOBILI
POSSEDUTI DALLO STATO E DAGLI ENTI PUBBLICI IVI ELENCATI DESTINATI
ESCLUSIVAMENTE AI COMPITI ISTITUZIONALI DI QUESTI .. TRA I TANTI
SOGGETTI NON RIENTRA IL CONSORZIO DI BONIFICA. TRATTASI DI NORMA
DI STRETTA INTERPRETAZIONE, IN QUANTO AVENTE NATURA DEROGATORIA
DI PREVISIONI IMPOSITIVE GENERALI, COME TALE INSUSCETTIBILE DI
ESTENSIONE AL DI LA' DELLE IPOTESI TIPICHE DISCIPLINATE".

LA COMMISSIONE PERTANTO RITIENE CHE IL CONSORZIO ASI NON RIENTRA
NEGLI ENTI PREVISTI DALL'ART. 7 E PERTANTO NON PUO' BENEFICARE
DELLE ESENZIONI IVI PREVISTE. DOVUTO PERTANTO E' IL CARICO ICI COME
DA ACCERTAMENTI DEL COMUNE DI BUCCINO.

IN ORDINE ALLE SPESE DI GIUDIZIO , DATO UN ONDEGGIARE DELLA
GIURISPRUDENZA FINO A NON POCO TEMPO ADDIETRO , SI RITIENE EQUO
COMPENSARLE ,


PQM

LA COMMISSIONE COSI' PROVEDE : ACCOGLIE L'APPELLO E PER L'EFFETTO
RIFORMA LA SENTENZA DELLA CTP DI SALERNO, CONFERMANDO L'ATTO
IMPOSITIVO E COMPENSANDO , TRA LE PARTI , LE SPESE PROCESSUALI DI
GIUDIZIO .


SALERNO LI 16-03-2015


IL RELATORE

DOTT. ORESTE MARESCA



IL PRESIDENTE



05.05.15 



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI NAPOLI SEZ. STACCATA DI SALERNO SEZIONE 4

riunita con l'intervento del Signor:

- | | | | |
|--------------------------|----------|------------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> | COSMA | FERDINANDO | Presidente e Relatore |
| <input type="checkbox"/> | LUCADAMO | ROMEO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | MARESCA | ORESTE | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 6476/2014
depositato il 09/07/2014

- avverso la sentenza n. 616/2013 Sez.4 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di SALERNO

contro:
CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI SALERNO
VIALE G. VERDI 23/G 84131 SALERNO

difeso da:
DOTT. MOREA GIAMPAOLO
VIA G. LANZALONE 84100 SALERNO

proposto dall'appellante:
COMUME DI BUCCINO

difeso da:
DOTT. RI GENOVEFFA PISANIELLO E VICTOR DI FONZO
VIA PESCATORI 83 83100 AVELLINO AV

Atti impugnati:
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 9389 I.C.I. 2006
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 9390 I.C.I. 2007
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 9391 I.C.I. 2008
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 9392 I.C.I. 2009
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 9393 I.C.I. 2010
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 9394 I.C.I. 2011

Commissione Tributaria Regionale della Campania
È COPIA USO STUDIO

Si rilascia su richiesta di PARTE
per STUDIO in data 18.11.15

Tute

All. 4)

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 6476/2014

UDIENZA DEL

13/10/2015 ore 09:30

N°

9451/15

PRONUNCIATA IL:

13-10-15

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

02-11-15

Il Segretario

Budan

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con gli avvisi di accertamento in epigrafe, notificati in data 8/1/2013, il Comune di Buccino, per il lotto n.17 "ex SIFA" contestava al Consorzio ASI di Salerno il mancato pagamento dell'ICI per gli anni dal 2006 al 2011 per un importo complessivo, comprensivo di sanzioni ed interessi di € 154.322,00.

Agli accertamenti si opponeva il Consorzio deducendo una serie di violazioni sia per quanto concerne la mancata designazione negli atti impugnati del responsabile del procedimento, sia per quanto concerne la motivazione degli stessi e il diritto a ottenere l'esenzione dal tributo.

Eccepiva comunque la decadenza per gli anni 2006 e 2007, e concludeva chiedendo l'annullamento di tutti gli avvisi con vittoria di spese.

Si costituiva il Comune di Buccino evidenziando la legittimità della pretesa in quanto il Consorzio era un Ente pubblico economico che perseguiva finalità commerciali e come tale doveva corrispondere l'ICI.

Rilevava l'erroneità delle doglianze della ricorrente e chiedeva il rigetto del ricorso.

Con la decisione in epigrafe segnata la CTP di Salerno, sezione 4^a, considerata la natura del Consorzio e la mancanza di ogni scopo di lucro, accoglieva il ricorso compensando le spese.

In ordine alla partecipazione al Consorzio del Banco di Napoli osservava che la sua partecipazione – limitata a svolgere funzioni di tesoreria – non ne modificava la natura e le finalità.

Avverso questa decisione ha proposto appello il Comune di Buccino il quale ribadisce che il Consorzio ASI di Salerno perseguirebbe finalità commerciali ed è proprietario di beni per cui non può godere dell'esenzione prevista dall'art.7, comma 1, lett.A del D.lgs.30/12/92 n.504 e dall'art.31, comma 18 della L. 27/12/2002 n.289.

Chiarisce che il Banco di Napoli – che fa parte del Consorzio – è una società di capitali di natura prettamente commerciale, e, di conseguenza il Consorzio non può beneficiare della norma di favore che essendo di stretta interpretazione non può essere applicata al di fuori delle ipotesi tassativamente indicate.

Chiede pertanto l'integrale riforma della decisione di primo grado con conferma degli avvisi e vittoria di spese.

Resiste all'appello il Consorzio ASI (Area per lo Sviluppo Industriale) di Salerno che chiede una declaratoria di inammissibilità dell'appello (perché i motivi di gravame non sono specifici) e comunque il suo rigetto perché infondato nel merito.

In subordine ripropone i motivi ritenuti assorbiti dal giudice di primo grado e le argomentazioni difensive svolte in quella sede.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Per il principio devolutivo proprio di questo grado, il tema del decidere deve essere contenuto nei limiti del gravame ossia limitato alla sorta di censura specificata nell'appello che a lume di quanto si dirà, non è meritevole di accoglimento.

In linea preliminare rileva il Collegio che l'eccezione di inammissibilità del gravame sollevata dall'appellato, non può condividersi in quanto, ancorché in maniera non particolarmente articolata, è possibile comprendere la censura che il Comune muove alla sentenza impugnata, e cioè che il Consorzio perseguirebbe finalità commerciali e che di esso farebbe parte anche una società di capitali (il Banco di Napoli) e dunque la norma speciale che prevede l'esenzione dal pagamento dell'ICI non potrebbe trovare applicazione.

In breve alla parte volitiva dell'appello si accompagna una componente argomentativa che consente di comprendere le critiche mosse alla sentenza impugnata (Cass. 22781/14).

Nel merito occorre precisare che l'esenzione di cui all'art.7, comma 1, lett.A del D.lgs.504/92 a norma dell'art.31, comma 18 della L.289/2002 si applica agli immobili posseduti dai consorzi tra enti territoriali (Cass. 19380/2003).

Nel caso di specie il Consorzio ASI di Salerno è costituito tra sette enti territoriali (la Provincia di Salerno, il Comune di Salerno, il Comune di Cava dei Tirreni, la Camera di Commercio di Salerno, il Comune di Battipaglia, il Comune di M.S. Severino ed il Comune di Fisciano).
Sussiste pertanto il requisito soggettivo per godere dell'esenzione essendo il Consorzio interamente partecipato da enti territoriali.

Quanto al requisito oggettivo di cui all'art.31 della richiamata L.289/2009, lo stesso deve ritenersi sussistente poiché il Consorzio non persegue finalità commerciali o economiche, come risulta dall'atto costitutivo, dalle finalità che persegue, e dalla circostanza che i suoi beni (o i proventi degli stessi) sono destinati ai compiti istituzionali del Consorzio.

Trattasi infatti di un ente pubblico economico senza fine di lucro che è obbligato al pareggio di bilancio (L.R. Campania 13/8/1998 n.16 art.6 comma 3).

Non è poi esatta l'affermazione che tra i consorziali vi sarebbe il Banco di Napoli rivestendo tale qualifica solo i sette enti innanzi indicati, ossia quelli che provvedono al versamento delle quote al fondo consortile (art.1, comma 2 dello Statuto Sociale).

Il Banco di Napoli è solo un soggetto che partecipa al Consorzio in qualità di Tesoriere.

Non può perciò condividersi l'assunto che il Banco di Napoli rientri tra i consorziati perché non versa alcuna quota di partecipazione al fondo consortile.

Quanto all'altro assunto dell'appellante, e cioè che il consorzio ASI avrebbe finalità commerciali si tratta di una mera affermazione contraddetta dalla natura e funzioni dell'ente (ente pubblico economico senza fini di lucro) e dalla natura dei soggetti partecipanti (sei enti pubblici e la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Salerno).

L'appello deve essere perciò rigettato con conferma della decisione impugnata.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione così decide:

- a) Rigetta l'appello;
- b) Condanna il Comune di Buccino al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 1.000,00 oltre IVA e Cassa, se dovute.

Salerno, 13 ottobre 2015

IL PRESIDENTE RELATORE

Commissione Tribunale Regionale della Campania
DEPOSITATA IN SEGRETARIA
in data 02.11.15
Il Segretario B. de



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI NAPOLI SEZ. STACCATA DI SALERNO SEZIONE 4

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|----------|------------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> | COSMA | FERDINANDO | Presidente e Relatore |
| <input type="checkbox"/> | LUCADAMO | ROMEO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | MARESCA | ORESTE | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 6478/2014
depositato il 09/07/2014

- avverso la sentenza n. 617/2013 Sez.4 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di
SALERNO

contro:
CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI SALERNO
VIALE G. VERDI 23/G 84131 SALERNO

difeso da:
DOTT. MOREA GIAMPAOLO
VIA G. LANZALONE N 12 84100 SALERNO

proposto dall'appellante:
COMUNE DI BUCCINO

difeso da:
DOTT. RI GENOVEFFA PISANIELLO VICTOR DI FONZO
VIA PECATORI 83 83100 AVELLINO AV

Atti impugnati:
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 9395 I.C.I. 2006
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 9396 I.C.I. 2007
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 9397 I.C.I. 2008
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 9398 I.C.I. 2009
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 9399 I.C.I. 2010
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 9400 I.C.I. 2011

Commissione Tributaria Regionale della Campania
È COPIA USO STUDIO

Si rilascia su richiesta di PARTE
per atto STUDIO in data 18.11.15

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 6478/2014

UDIENZA DEL

13/10/2015 ore 09:30

N°

9452/15

PRONUNCIATA IL:

13.10.15

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

02.11.15

Il Segretario

[Signature]

ALL 9)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con rituale ricorso il Consorzio ASI di Salerno impugnava gli avvisi di accertamento in epigrafe segnati relativi a imposta ICI per gli anni dal 2006 al 2011, per un importo complessivo, comprensivo di sanzioni ed interessi di € 426.219,00.

Deduceva una serie di violazioni sia per quanto concerne la mancata designazione del responsabile del procedimento, sia per quanto concerne la motivazione dell'atto e il diritto a ottenere l'esenzione dal tributo.

Eccepiva comunque la decadenza per l'anno 2006 e concludeva chiedendo l'annullamento di tutti gli avvisi con vittoria di spese.

Si costituiva il Comune di Buccino evidenziando la legittimità della pretesa in quanto il Consorzio era un Ente pubblico economico che perseguiva finalità commerciali e come tale doveva corrispondere l'ICI.

Rilevava l'erroneità delle doglianze della ricorrente e chiedeva il rigetto del ricorso.

Con la decisione in epigrafe segnata la CTP di Salerno, sezione 4[^], considerata la natura del Consorzio e la mancanza di ogni scopo di lucro, accoglieva il ricorso compensando le spese.

In ordine alla partecipazione al Consorzio del Banco di Napoli osservava che la sua partecipazione – limitata a svolgere funzioni di tesoreria – non ne modificava la natura e le finalità.

Avverso questa decisione ha proposto appello il Comune di Buccino il quale ribadisce che il Consorzio ASI di Salerno perseguirebbe finalità commerciali ed è proprietario di beni per cui non può godere dell'esenzione prevista dall'art.7, comma 1, lett.A del D.lgs.30/12/92 n.504 e dall'art.31, comma 18 della L. 27/12/2002 n.289.

Chiarisce che il Banco di Napoli – che fa parte del Consorzio – è una società di capitali di natura prettamente commerciale, e, di conseguenza il Consorzio non può beneficiare della norma di favore che essendo di stretta interpretazione non può essere applicata al di fuori delle ipotesi tassativamente indicate.

Chiede pertanto l'integrale riforma della decisione di primo grado con conferma degli avvisi e vittoria di spese.

Resiste all'appello il Consorzio ASI (Area per lo Sviluppo Industriale) di Salerno che chiede una declaratoria di inammissibilità dell'appello (perché i motivi di gravame non sono specifici) e comunque il suo rigetto perché infondato nel merito.

In subordine ripropone i motivi ritenuti assorbiti dal giudice di primo grado e le argomentazioni difensive svolte in quella sede.



MOTIVI DELLA DECISIONE

Per il principio devolutivo proprio di questo grado, il tema del decidere deve essere contenuto nei limiti del gravame ossia limitato alla sola censura specificata nell'appello che a lume di quanto si dirà, non è meritevole di accoglimento.

In linea preliminare rileva il Collegio che l'eccezione di inammissibilità del gravame sollevata dall'appellato, non può condividersi in quanto, ancorché in maniera non particolarmente articolata, è possibile comprendere la censura che il Comune muove alla sentenza impugnata, e cioè che il Consorzio perseguirebbe finalità commerciali e che di esso farebbe parte anche una società di capitali (il Banco di Napoli) e dunque la norma speciale che prevede l'esenzione dal pagamento dell'ICI non potrebbe trovare applicazione.

In breve alla parte volitiva dell'appello si accompagna una componente argomentativa che consente di comprendere le critiche mosse alla sentenza impugnata (Cass. 22781/14).

Nel merito occorre precisare che l'esenzione di cui all'art.7, comma 1, lett.A del D.lgs.504/92 a norma dell'art.31, comma 18 della L.289/2002 si applica agli immobili posseduti dai consorzi tra enti territoriali (Cass. 19380/2003).

Nel caso di specie il Consorzio ASI di Salerno è costituito tra sette enti territoriali (la Provincia di Salerno, il Comune di Salerno, il Comune di Cava dei Tirreni, la Camera di Commercio di Salerno, il Comune di Battipaglia, il Comune di M.S. Severino ed il Comune di Fisciano).

Sussiste pertanto il requisito soggettivo per godere dell'esenzione essendo il Consorzio interamente partecipato da enti territoriali.

Quanto al requisito oggettivo di cui all'art.31 della richiamata L.289/2009, lo stesso deve ritenersi sussistente poiché il Consorzio non persegue finalità commerciali o economiche, come risulta dall'atto costitutivo, dalle finalità che persegue, e dalla circostanza che i suoi beni (o i proventi degli stessi) sono destinati ai compiti istituzionali del Consorzio.

Trattasi infatti di un ente pubblico economico senza fine di lucro che è obbligato al pareggio di bilancio (L.R. Campania 13/8/1998 n.16 art.6 comma 3).

Non è poi esatta l'affermazione che tra i consorziali vi sarebbe il Banco di Napoli rivestendo tale qualifica solo i sette enti innanzi indicati, ossia quelli che provvedono al versamento delle quote al fondo consortile (art.1, comma 2 dello Statuto Sociale).

Il Banco di Napoli è solo un soggetto che partecipa al Consorzio in qualità di Tesoriere.

Non può perciò condividersi l'assunto che il Banco di Napoli rientri tra i consorziati perché non versa alcuna quota di partecipazione al fondo consortile.

Quanto all'altro assunto dell'appellante, e cioè che il consorzio ASI avrebbe finalità commerciali si tratta di una mera affermazione contraddetta dalla natura e funzioni dell'ente (ente pubblico economico senza fini di lucro) e dalla natura dei soggetti partecipanti (sei enti pubblici e la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Salerno).

L'appello deve essere perciò rigettato con conferma della decisione impugnata.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione così decide:

- a) Rigetta l'appello;
- b) Condanna il Comune di Buccino al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 2.000,00 oltre IVA e Cassa, se dovute.

Salerno, 13 ottobre 2015

IL PRESIDENTE RELATORE

Commissione Tributaria Regionale della Campania
DEPOSITATA IN SEGRETARIA
in data 02/11/15
Il Segretario



COMUNE DI BUCCINO

Provincia di Salerno

C O P I A

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 221 del 30/11/2015

Oggetto: Variazioni al bilancio di previsione 2015.

L'anno duemilaquindici il giorno trenta del mese di novembre alle ore 9,30 nella Casa Comunale, la Giunta, legalmente convocata, si è riunita, sotto la presidenza del Sig. Nicola Parisi - Sindaco - nelle persone dei Sigg. :

| | | | presenti assenti | |
|--------|----------------------|-----------|------------------|---|
| 1 | Nicola PARISI | SINDACO | X | |
| 2 | Giuseppe Diego BASTA | ASSESSORE | | X |
| 3 | Maria TRIMARCO | ASSESSORE | X | |
| 4 | Francesco FARAO | ASSESSORE | X | |
| 5 | Domenico SENATORE | ASSESSORE | X | |
| Totale | | | 4 | 1 |

Partecipa il Segretario Comunale, dott. Salvatore Tiano

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

DATO ATTO, che sono emerse delle nuove norme contabili e delle successive esigenze economiche per le quali sono necessarie delle integrazioni alle dotazioni assegnate;

CONSIDERATO che risulta necessario modificare gli stanziamenti, di competenza e di cassa, già approvati dal Consiglio Comunale;

RITENUTO pertanto di far ricorso per motivi d'urgenza all'art. 42 c. 4 del D.LGS. 267/2000;

PRESO ATTO che ai sensi del comma 4 dell'art. 175 del D.LGS 267/2000, la Giunta Comunale può adottare variazioni di bilancio, salvo ratifica a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine;

DATO atto che le variazioni da apportare al Bilancio di previsione 2015, di competenza e di cassa, vengono riportate nella tabella allegata sotto la lettera "A";

DATO atto che le operazioni di cui sopra sono ininfluenti per il Patto di Stabilità 2015 e che permangono gli equilibri di bilancio;

RITENUTO per quanto sopra di procedere alle variazioni di cui sopra;

VISTI:

- il Tuel 267/2000 (TUEL) e s.m.i.;
- il Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 in tema di armonizzazione contabile;
- il D.P.C.M. del 28 dicembre 2011;
- l'art. 14 del D.Lgs. 118/2011 "Criteri per la specificazione e classificazione delle spese";
- l'art. 16 del D.Lgs. 118/2011 che disciplina la flessibilità degli stanziamenti di bilancio;

VISTO il parere di regolarità tecnica e contabile, espresso ai sensi dell'art. 49, comma I del D.Lgs. 267/2000;

VISTO:

- che a seguito dell'entrata in vigore del D.L. n. 78/2015 inerente le anticipazioni di liquidità, attraverso la Cassa DD.PP., così come già operato per l'ex-D.L. 35/2013, mediante stipula di contratto con la medesima "CASSA";
- che la somma accordata a questo Comune è pari ad € 1.247.769,72;
- che a seguito dei conteggi effettuati per il recupero dell'ICI per anni pregressi verso il Consorzio ASI, la somma da introitare è pari ad € 580.386,00, e per una maggiore entrata rispetto allo stanziamento di bilancio, di € 156.092,00;
- che il Piano di Zona Ambito S10 ha chiesto un adeguamento della quota di compartecipazione ad € 10,20 per abitante, pari ad € 52.652,40;
- che occorre procedere, in via di urgenza, alle variazioni sul bilancio del corrente esercizio finanziario;

RILEVATO che la variazione di bilancio proposta ha carattere di urgenza ed è necessaria al fine di adeguare il bilancio alle esigenze sopravvenute e che pertanto, il parere di competenza del revisore del conto sarà acquisito in sede di ratifica del presente atto;

CON voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) Di apportare al bilancio esercizio 2015 le variazioni di competenza e di cassa così come al prospetto allegato;
- 2) Di dare atto che vengono rispettate le norme del patto di stabilità e che permangono gli equilibri di bilancio.
- 3) Di dare atto che in sede di ratifica del presente atto da parte del Consiglio Comunale verrà acquisito il parere del revisore dei conti, così come previsto dall'art. 129, comma 1°, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000.
- 4) Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, con votazione successiva ed unanime favorevole.

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2015

ENTRATA

| CODICE BILANCIO | DESCRIZIONE | STANZIAMENTO | MAGGIORE ENTRATA | STANZIAMENTO DEFINITIVO |
|-----------------|---|--------------|------------------|-------------------------|
| 5031100 | D.L. 78/2015 - ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' | € - | € 1.247.769,72 | € 1.247.769,72 |
| 3050020 | RECUPERO I.C.I. ZONA INDUSTRIALE CONSORZIO A.S.I. | € 424.294,00 | € 156.092,00 | € 580.386,00 |
| | TOTALI | € 424.294,00 | € 1.403.861,72 | € 1.828.155,72 |

| SPESA | DESCRIZIONE | STANZIAMENTO | MAGGIORE SPESA | TOTALE VARIAZIONE |
|---------|--|--------------|----------------|-------------------|
| 3010305 | D.L. 78/2015 - ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' | € - | € 1.247.769,72 | € 1.247.769,72 |
| 1110605 | FONDO RIPIANAMENTO PER ATTIVITA' DELL'ENTE | € 300.793,91 | € 156.092,00 | € 456.885,91 |
| | TOTALI | € 300.793,91 | € 1.403.861,72 | € 1.704.655,63 |

STORNO DAL FONDO DI RISERVA

| CODICE BILANCIO | DESCRIZIONE | STANZIAMENTO | PRELEVAMENTO | STANZIAMENTO DEFINITIVO |
|-----------------|----------------------------|--------------|--------------|-------------------------|
| 1010311 | FONDO DI RISERVA ORDINARIO | € 20.000,00 | € 15.000,00 | € 5.000,00 |
| | TOTALI | € 20.000,00 | € 15.000,00 | € 5.000,00 |

| CODICE BILANCIO | DESCRIZIONE | STANZIAMENTO | RIMPINGUAMENTO | STANZIAMENTO DEFINITIVO |
|-----------------|--|--------------|----------------|-------------------------|
| 1100305 | PIANO DI ZONA AMBITO S10 - QUOTA COFINANZIAMENTO | € 38.000,00 | € 15.000,00 | € 53.000,00 |
| | TOTALI | € 38.000,00 | € 15.000,00 | € 53.000,00 |

| CODICE | DESCRIZIONE | Situazione | Variazione + | Variazione - | Assestato |
|---|--|------------|--------------|--------------|-----------|
| 101031100148 Peg 010400 Progett000000 | FONDO DI RISERVA ORDINARIO | 20.000 | | 15.000 | 5.000 |
| 110030501800 Peg 010400 Progett000000 | PIANO DI ZONA AMBITO S10: QUOTA A CARICO PER COFINANZIAMENTO | 38.000 | 15.000 | | 53.000 |
| 111060502160 Peg 010000 Progett000000 | FONDO RIPIANAMENTO ATTIVITA' DELL'ENTE | 300.793 | 156.092 | | 456.885 |
| 301030502950 Peg 010100 Progett000000 | Titolo 1 D.L. 78/2015 ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' | 358.793 | 171.092 | 15.000 | 514.885 |
| | | | 1.247.769 | | 1.247.769 |
| | Titolo 3 | | 1.247.769 | | 1.247.769 |
| | TOTALE | 358.793 | 1.418.861 | 15.000 | 1.762.655 |

COMUNE DI BUCCINO

GIORNALE DELLE VARIAZIONI 2015

| DATA Peg | Progetto | ATTO | Dal capitolo Al capitolo Annotazione | Importo |
|---------------|----------|----------|---|------------|
| CO 14/11/2015 | | | | |
| ST 01.04.00 | | 00/00/00 | U 110030501800 120810401800 PIANO DI ZONA AMBITO S10: QUO | 15.000,00 |
| 000.000 | | | COFINANZIAMENTO 2015 | |
| CO 14/11/2015 | | | | |
| ST 01.04.00 | | 00/00/00 | U 101031100148 200111000148 FONDO DI RISERVA ORDINARIO | -15.000,00 |
| 000.000 | | | | |

Relativamente ai capitoli di bilancio

RIEPILOGO VARIAZIONI

RIEPILOGO STORNI

| | ENTRATA | USCITA | Aumento | Diminuzione |
|------------|---------|--------|---------|-------------|
| Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

COMUNE DI BUCCINO

GIORNALE DELLE VARIAZIONI 2015

| DATA Peg. Progetto | ATTO | Dal capitolo Al capitolo Annotazione | Importo |
|---|----------|---|------------|
| CO ME 14/11/2015 00.00.00 000.000 | 00/00/00 | E 30500203050020 30599003050020 RECUPERO I.C.I. ZONA INDUS U RIDETERMINAZIONE IMPORTO | 156.092,00 |
| CO ME 14/11/2015 01.00.00 000.000 | 00/00/00 | U 111060502160 200311002160 FONDO RIPIANAMENTO ATTIVITA' RIDETERMINAZIONE IMPORT | 156.092,00 |
| CO ST 14/11/2015 01.04.00 000.000 | 00/00/00 | U 110030501800 120810401800 PIANO DI ZONA AMBITO S10: QUO COFINANZIAMENTO 2015 | 15.000,00 |
| CO ST 14/11/2015 01.04.00 000.000 | 00/00/00 | U 101031100148 200111000148 FONDO DI RISERVA ORDINARIO | -15.000,00 |

Relativamente ai capitoli di bilancio

RIEPILOGO VARIAZIONI

RIEPILOGO STORNI

| | ENTRATA | USCITA | Aumento | Diminuzione |
|------------|------------|------------|------------|-------------|
| Competenza | 156.092,00 | 156.092,00 | 156.092,00 | 156.092,00 |
| Cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

COMUNE DI BUCCINO

Ruolo Accertamento ICI anni:2006-2007-2008-2009-2010-2011

RUOLO A SEGUITO DI SENTENZA N.5409 EMESSA DALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI NAPOLI-SEZIONE STACCATA DI SALE

| PARTITA | CODICE FISCALE/PAVIA | INDIRIZZO DI NOTIFICA | | | | | DENOMINAZIONE | SESSO | DATA DI NASC. | CITTA' NASC. | DATI CONTABILI | |
|---------|----------------------|--------------------------------|--------|---------------|------------|------|--------------------------|-------|---------------|--------------|----------------|-------------|
| | | N. | C.A.P. | CITTA' DI NO. | NAT. GIUR. | ANNO | | | | | COD. TRIBUT. | IMPOSTA |
| 1 | 2479810653 | VIALE G.VERDI-PARCO ARBOSTELLA | 23/G | 84131 | SALERNO | 2 | CONSORZIO ASI DI SALERNO | | | 2006 | 8858 | € 21.434,0 |
| 2 | 2479810653 | VIALE G.VERDI-PARCO ARBOSTELLA | 23/G | 84131 | SALERNO | 2 | CONSORZIO ASI DI SALERNO | | | 2007 | 8858 | € 20.902,0 |
| 3 | 2479810653 | VIALE G.VERDI-PARCO ARBOSTELLA | 23/G | 84131 | SALERNO | 2 | CONSORZIO ASI DI SALERNO | | | 2008 | 8858 | € 19.624,0 |
| 4 | 2479810653 | VIALE G.VERDI-PARCO ARBOSTELLA | 23/G | 84131 | SALERNO | 2 | CONSORZIO ASI DI SALERNO | | | 2009 | 8858 | € 11.465,0 |
| 5 | 2479810653 | VIALE G.VERDI-PARCO ARBOSTELLA | 23/G | 84131 | SALERNO | 2 | CONSORZIO ASI DI SALERNO | | | 2010 | 8858 | € 12.576,0 |
| 6 | 2479810653 | VIALE G.VERDI-PARCO ARBOSTELLA | 23/G | 84131 | SALERNO | 2 | CONSORZIO ASI DI SALERNO | | | 2011 | 8858 | € 12.576,0 |
| 7 | 2479810653 | VIALE G.VERDI-PARCO ARBOSTELLA | 23/G | 84131 | SALERNO | 2 | CONSORZIO ASI DI SALERNO | | | 2008 | 8858 | € 3.898,0 |
| 8 | 2479810653 | VIALE G.VERDI-PARCO ARBOSTELLA | 23/G | 84131 | SALERNO | 2 | CONSORZIO ASI DI SALERNO | | | 2009 | 8858 | € 16.184,0 |
| 9 | 2479810653 | VIALE G.VERDI-PARCO ARBOSTELLA | 23/G | 84131 | SALERNO | 2 | CONSORZIO ASI DI SALERNO | | | 2010 | 8858 | € 19.494,0 |
| 10 | 2479810653 | VIALE G.VERDI-PARCO ARBOSTELLA | 23/G | 84131 | SALERNO | 2 | CONSORZIO ASI DI SALERNO | | | 2011 | 8858 | € 19.494,0 |
| 11 | 2479810653 | VIALE G.VERDI-PARCO ARBOSTELLA | 23/G | 84131 | SALERNO | 2 | CONSORZIO ASI DI SALERNO | | | 2006 | 8858 | € 14.400,0 |
| 12 | 2479810653 | VIALE G.VERDI-PARCO ARBOSTELLA | 23/G | 84131 | SALERNO | 2 | CONSORZIO ASI DI SALERNO | | | 2007 | 8858 | € 14.400,0 |
| 13 | 2479810653 | VIALE G.VERDI-PARCO ARBOSTELLA | 23/G | 84131 | SALERNO | 2 | CONSORZIO ASI DI SALERNO | | | 2008 | 8858 | € 13.567,0 |
| 14 | 2479810653 | VIALE G.VERDI-PARCO ARBOSTELLA | 23/G | 84131 | SALERNO | 2 | CONSORZIO ASI DI SALERNO | | | 2009 | 8858 | € 13.091,0 |
| 15 | 2479810653 | VIALE G.VERDI-PARCO ARBOSTELLA | 23/G | 84131 | SALERNO | 2 | CONSORZIO ASI DI SALERNO | | | 2010 | 8858 | € 12.972,0 |
| 16 | 2479810653 | VIALE G.VERDI-PARCO ARBOSTELLA | 23/G | 84131 | SALERNO | 2 | CONSORZIO ASI DI SALERNO | | | 2011 | 8858 | € 12.734,0 |
| | | | | | | | | | | | | € 238.811,0 |
| | | | | | | | | | | total | | € 580.386,0 |
| | | | | | | | | | | e | | |

IESSA IN DATA 16/03/2015 DEPOSITATA IN DATA 05/06/2015

| SANZIONE | COD. TRIBUT | MORA | Cod. Tributo | Spese di Notifi | AVVISO N. | DEL | DATA DI NOT | OMESSA DENUI |
|-------------|-------------|-------------|--------------|-----------------|-----------|-----|--|--------------|
| € 6.430,00 | 8861 | € 4.023,00 | | | | | SENTENZA N. 5409 COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI NAPOLI- SEZIONE STACCATA DI SALERNO EMESSA IN DATA 16/03/2015 DEPOSITATA IN DATA 05/06/2015 | 21434 |
| € 6.721,00 | 8861 | € 3.639,00 | | | | | SENTENZA N. 5409 COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI NAPOLI- SEZIONE STACCATA DI SALERNO EMESSA IN DATA 16/03/2015 | 20902 |
| € 5.887,00 | 8861 | € 2.925,00 | | | | | SENTENZA N. 5409 COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI NAPOLI- SEZIONE STACCATA DI SALERNO EMESSA IN DATA 16/03/2015 | 19624 |
| € 3.439,00 | 8861 | € 1.358,00 | | | | | SENTENZA N. 5409 COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI NAPOLI- SEZIONE STACCATA DI SALERNO EMESSA IN DATA 16/03/2015 | 11465 |
| € 3.773,00 | 8861 | € 1.121,00 | | | | | SENTENZA N. 5409 COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI NAPOLI- SEZIONE STACCATA DI SALERNO EMESSA IN DATA 16/03/2015 | 12576 |
| € 3.773,00 | 8861 | € 995,00 | | | | | SENTENZA N. 5409 COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI NAPOLI- SEZIONE STACCATA DI SALERNO EMESSA IN DATA 16/03/2015 | 12576 |
| € 1.170,00 | 8861 | € 527,00 | | | | | SENTENZA N. 5409 COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI NAPOLI- SEZIONE STACCATA DI SALERNO EMESSA IN DATA 16/03/2015 | 3898 |
| € 4.885,00 | 8861 | € 1.927,00 | | | | | SENTENZA N. 5409 COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI NAPOLI- SEZIONE STACCATA DI SALERNO EMESSA IN DATA 16/03/2015 | 16184 |
| € 5.848,00 | 8861 | € 1.737,00 | | | | | SENTENZA N. 5409 COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI NAPOLI- SEZIONE STACCATA DI SALERNO EMESSA IN DATA 16/03/2015 | 19494 |
| € 5.848,00 | 8861 | € 1.542,00 | | | | | SENTENZA N. 5409 COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI NAPOLI- SEZIONE STACCATA DI SALERNO EMESSA IN DATA 16/03/2015 | 19494 |
| € 4.320,00 | 8861 | € 2.703,00 | | | | | SENTENZA N. 5409 COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI NAPOLI- SEZIONE STACCATA DI SALERNO EMESSA IN DATA 16/03/2015 | 14400 |
| € 4.213,00 | 8861 | € 2.507,00 | | | | | SENTENZA N. 5409 COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI NAPOLI- SEZIONE STACCATA DI SALERNO EMESSA IN DATA 16/03/2015 | 14400 |
| € 4.070,00 | 8861 | € 2.022,00 | | | | | SENTENZA N. 5409 COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI NAPOLI- SEZIONE STACCATA DI SALERNO EMESSA IN DATA 16/03/2015 | 13567 |
| € 3.927,00 | 8861 | € 1.559,00 | | | | | SENTENZA N. 5409 COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI NAPOLI- SEZIONE STACCATA DI SALERNO EMESSA IN DATA 16/03/2015 | 13091 |
| € 3.892,00 | 8861 | € 1.156,00 | | | | | SENTENZA N. 5409 COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI NAPOLI- SEZIONE STACCATA DI SALERNO EMESSA IN DATA 16/03/2015 | 12972 |
| € 3.820,00 | 8861 | € 1.007,00 | | | | | SENTENZA N. 5409 COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI NAPOLI- SEZIONE STACCATA DI SALERNO EMESSA IN DATA 16/03/2015 | 12734 |
| € 72.016,00 | | € 30.748,00 | | | | | | 238.811,00 |

Il Presidente

Dott. Nicola Parisi

F.to come originale



Il Segretario

Dott. Salvatore Tiano

F.to come originale

O Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/00

O Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/00

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata :

Affissa all'Albo Pretorio il 22 DIC. 2015 registrata al n. 931 per prescritta

pubblicazione di giorni quindici consecutivi e vi rimarrà fino alla scadenza.

Buccino il 22 DIC. 2015

Il Responsabile dell'Albo Pretorio
F.to Sig. Sabato A. Trimarco



Il Segretario Comunale
F.to dott. Salvatore Tiano

ESECUTIVA

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suesata deliberazione :

() è stata dichiarata immediatamente esecutiva

() è divenuta esecutiva per decorrenza termini

Buccino il 22 DIC. 2015



Il Segretario Comunale
F.to Dott. Salvatore Tiano

Trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari (art. 125 D. Lgs. n. 267/2000)

Buccino il 22 DIC. 2015



Per copia conforme all'originale
Il Segretario Comunale
Dott. Salvatore Tiano



COMUNE DI BUCCINO (SA)



IL REVISORE UNICO

Dott. Vincenzo Melchiorre

PROT. N. 8843

24 DIC. 2015

Oggetto: Proposta di deliberazione al Consiglio Comunale avente ad oggetto:
"Variazione al bilancio di previsione 2015".

Il sottoscritto Revisore:

vista la proposta di deliberazione al Consiglio Comunale, di cui all'oggetto munita dei prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49, comma 1 del d.lgs. n.267/2000;

esaminata la variazione di bilancio interessata dalla delibera di Giunta n. 221 del 30/11/2015, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente parere;

visto l'art. 239 del d.lgs. n.267/2000;

considerato che con la proposta di variazione non necessita modificare, ai sensi dell'art. 203 del d.lgs. 267/2000, il bilancio di previsione pluriennale e che occorre invece procedere ad una variazione di assestamento generale del bilancio per l'esercizio corrente, al fine di mantenere il pareggio di bilancio, di garantire il corretto svolgimento dei servizi comunali e, quindi, di adeguare le previsioni di spesa alle effettive esigenze e quelle di entrata ai possibili accertamenti, come da prospetti allegati "A", "B" e "C";

considerato inoltre, che con la variazione proposta:

- non viene alterato l'equilibrio del Bilancio, e viene rispettato il patto di stabilità interno come si rileva dall'allegato prospetto "C";
- non occorre, ai sensi dell'art. 203, c. 2 del d.lgs. 267/2000, apportare modifiche anche al Bilancio Pluriennale e alla Relazione previsionale e programmatica
- il provvedimento di assestamento è rivolto ad adeguare le effettive esigenze di accertamento e di riscossione, nonché di impegno e di pagamento dell'Ente;

rilevato che sono state riscontrate:

- maggiori entrate per € 1.403.861,72;
- maggiori uscite per € 1.403.861,72;
- che la Giunta ha inteso utilizzare il fondo di riserva ordinario per implementare lo stanziamento per la quota di finanziamento del piano di zona S10

come si rileva dal prospetto allegato lettera "A";

che, pertanto, le anzidette variazioni determinano la necessità di rettificare la previsione;

verificata la sussistenza delle condizioni di:

congruità, in quanto le variazioni apportate alle spese si rendono necessarie per le effettive esigenze di gestione dell'Ente, con le condizioni di cui sopra;

attendibilità, in quanto vengono utilizzate disponibilità da accertamento di maggiori entrate;

coerenza, in quanto garantiscono l'attuazione generale dei programmi;

ESPRIME

parere favorevole alle variazioni, così proposte dalla Giunta, al bilancio di previsione 2015.

Buccino, li 23 dicembre 2015.

Il Revisore Unico

Dott. *Vincenzo* Vincenzo



ALLEGATO "A"

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2015

ENTRATA

| CODICE BILANCIO | DESCRIZIONE | STANZIAMENTO | MAGGIORE ENTRATA | STANZIAMENTO DEFINITIVO |
|-----------------|---|--------------|------------------|-------------------------|
| 5031100 | D.L. 78/2015 - ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' | € - | € 1.247.769,72 | € 1.247.769,72 |
| 3050020 | RECUPERO I.C.I. ZONA INDUSTRIALE CONSORZIO A.S.I. | € 424.294,00 | € 156.092,00 | € 580.386,00 |
| TOTALI | | € 424.294,00 | € 1.403.861,72 | € 1.828.155,72 |

| SPESA | DESCRIZIONE | STANZIAMENTO | MAGGIORE SPESA | TOTALE VARIAZIONE |
|---------|--|--------------|----------------|-------------------|
| 3010305 | D.L. 78/2015 - ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' | € - | € 1.247.769,72 | € 1.247.769,72 |
| 1110605 | FONDO RIPIANAMENTO PER ATTIVITA' DELL'ENTE | € 300.793,91 | € 156.092,00 | € 456.885,91 |
| TOTALI | | € 300.793,91 | € 1.403.861,72 | € 1.704.655,63 |

ALLEGATO "B"₄

STORNO DAL FONDO DI RISERVA

| CODICE BILANCIO | DESCRIZIONE | STANZIAMENTO | PRELEVAMENTO | STANZIAMENTO DEFINITIVO |
|-----------------|----------------------------|--------------|--------------|-------------------------|
| 1010311 | FONDO DI RISERVA ORDINARIO | € 20.000,00 | € 15.000,00 | € 5.000,00 |
| TOTALI | | € 20.000,00 | € 15.000,00 | € 5.000,00 |

STORNO DAL FONDO DI RISERVA

| CODICE BILANCIO | DESCRIZIONE | STANZIAMENTO | RIMPIGUAMENTO | STANZIAMENTO DEFINITIVO |
|-----------------|--|--------------|---------------|-------------------------|
| 1100305 | PIANO DI ZONA AMBITO SLO - QUOTA COFINANZIAMENTO | € 38.000,00 | € 15.000,00 | € 53.000,00 |
| TOTALI | | € 38.000,00 | € 15.000,00 | € 53.000,00 |

2015

COMUNE DI BUCCINO

Accesato "C"

Emissione mandato

Ultimo mandato emesso 419 del 22/12/2015

Certificazione relativa al patto di stabilità

| | Competenza |
|--|--------------|
| | Mista |
| Accertamenti titoli I II e III | 2.553.401,51 |
| Impegni titolo I | 1.717.547,83 |
| Riscossioni titolo IV | 651.430,48 |
| Pagamenti titolo II | 775.338,36 |
| Saldo finanziario 2015 di competenza mista | 711.945,80 |
| Obiettivo programmatico 2015 | 87.000,00 |
| Differenza tra risultato obiettivo e saldo finanziario | 624.945,80 |
| Rispetto del Vincolo del Patto | RISPETTATO |

Buccino

00/00/00

Il Responsabile Finanziario

Il Responsabile
Del Servizio Finanziario



[Handwritten signature]

IL PRESIDENTE

F.to come all'originale



IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to come all'originale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi dal sottoscritto Segretario Comunale che, giusta relazione del Messo, copia delle persone deliberazione è stata:

affissa all'albo pretorio il 27 GEN. 2016 reg. al n° _____
per la prescritta pubblicazione di giorni quindici consecutivi e vi rimarrà fino alla scadenza.

Buccino, 27 GEN. 2016

Il Responsabile Albo Pretorio
F.to *Sabato A. Trimarco*



Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to *Dr. Salvatore Tiano*

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la su estesa deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente esecutiva.
È divenuta esecutiva per decorrenza dei termini.

Buccino, 27 GEN. 2016



Il Segretario Comunale
F.to *Dr. Salvatore Tiano*

Buccino, 27 GEN. 2016

Per copia conforme all'originale



Il Segretario Comunale
Dr. Salvatore Tiano